

SERVIZI PUBBLICI

Società controllate, obbligatoria la pubblicazione degli obiettivi di taglio dei costi su funzionamento e personale

Gli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni sulle società controllate dagli enti locali, innovati dal Dlgs 97/2016, devono essere sviluppati in correlazione con le previsioni del testo unico sulle partecipate.

L'Autorità nazionale anticorruzione con la deliberazione n. 1310/2016 chiarisce alle amministrazioni pubbliche la combinazione tra il riformulato articolo 22 del Dlgs 33/2013 e alcune disposizioni del Dlgs 175/2016 che prevedono specifici adempimenti in termini di pubblicizzazione per atti relativi alle relazioni tra le amministrazioni e gli organismi partecipati di tipo societario.

L'Anac evidenzia come le modifiche introdotte all'articolo 22 dal Dlgs 97/2016 abbiano interessato sia gli obblighi di trasparenza posti in capo alle amministrazioni con riguardo alle società a cui partecipano (in termini di rafforzamento), sia il regime sanzionatorio nei casi di violazione degli obblighi contenuti nello stesso articolo e risulti pertanto necessario darne lettura in coordinamento con il Dlgs 175/2016.

Le linee-guida prendono in esame l'articolo 22 solo con riferimento agli obblighi di pubblicazione dei dati delle pubbliche amministrazioni, in quanto per gli obblighi della società è in corso di adozione un atto regolatorio specifico.

I dati da pubblicare

In merito ai dati da pubblicare, il quadro normativo presenta due novità, introdotte sia nel Dlgs 33/2013, sia nel Dlgs 175/2016:

a) in base alla lettera d-bis) introdotta nel comma 1 dell'articolo 22, le amministrazioni sono ora tenute a pubblicare anche i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal Dlgs 175/2016;

b) in base allo stesso testo unico sulle partecipate, le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, oltre che le medesime società, sono tenute a pubblicare i provvedimenti con cui esse fissano per le stesse società gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento e del personale e i provvedimenti con cui le società in controllo pubblico recepiscono i medesimi obiettivi.

Gli atti che definiscono gli obiettivi di contenimento e i provvedimenti di recepimento degli stessi da parte delle società devono essere pubblicati dalle amministrazioni controllanti anche mediante collegamento ipertestuale, nella sotto-sezione di secondo livello «Società partecipate/provvedimenti società partecipate» della sezione «Amministrazione trasparente».

Le sanzioni

Il complesso delle innovazioni apportate dal Dlgs 97/2016 riguarda anche il sistema sanzionatorio definito specificamente per gli obblighi previsti dall'articolo 22 del Dlgs 33/2013.

Per i casi di mancata o incompleta pubblicazione dei provvedimenti che definiscono gli obiettivi di contenimento dei costi e che li recepiscono in ambito societario il comma 7 dell'articolo 19 del Dlgs 175/2016 prevede l'applicazione delle sanzioni disposte dall'articolo 22, comma 4 del Dlgs 33/2013 (divieto di erogare somme), dall'articolo 46 (responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutazione ai fini dell'adempimento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla

performance individuale dei responsabili) e dall'articolo 47, comma 2, (sanzione amministrativa pecuniaria).

L'Anac evidenzia come la nuova disposizione stabilisca in modo più chiaro che il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate non si applica ai pagamenti che le amministrazioni sono tenute a produrre a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte delle società (quindi le prestazioni effettuate in base ai contratti di servizio).

Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/01/2017

Autore: Alberto Barbiero